

R.G.C.P. 1/2022

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente,

dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,

dott. Costanza Perri Giudice

ha emesso il seguente

#### DECRETO

premesso che con il ricorso depositato il 15.2.2022 Phonix s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Somma e Del Negro del foro di Avellino, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942;

che il termine veniva concesso nella misura dei sessanta giorni e in pari misura prorogato;

che in data 20.6.22 la ricorrente presentava piano e proposta corredati dalla documentazione indicata e il G.D., con decreto del 26.6.22, rilevava criticita' tali da non potere essere emendate da una integrazione documentale e fissava la udienza ex art. 162 l. fall. del 13.7.22 in esito alla quale si riservava di riferire al Collegio;

#### OSSERVA

La ricorrente configura la sua proposta nei termini di un concordato in continuita' diretta ai sensi dell'art.186 l. fall., di durata triennale, che si sviluppa fino a tutto il 2025.

Il piano prevede la liquidazione degli immobili siti in Ferrara (capannone di via Zucchini n. 29 e magazzino di via Ricostruzione n. 88) non piu' funzionali al prosieguo dell'attivita', nonche' di taluni ulteriori componenti aziendali vetuste di

minor rilievo (ad es. magazzino ormai obsoleto, parte delle attrezzature); la continuazione della attività di assemblaggio di prodotti per la telefonia mobile effettuata su materiali e per conto di Phonix s.p.a., grazie al contratto annuale, ma rinnovabile, stipulato il 8.6.22 fra la s.p.a. e la s.r.l.; il versamento di finanza esterna da parte di Phonix s.p.a. per euro 616mila da versarsi in diverse rate a partire dalla omologa del piano fino al 2025; la messa a disposizione da parte dell'ex legale rappresentante della ricorrente di due immobili, peraltro ampiamente ipotecati, attualmente oggetto di sequestro penale per equivalente in relazione a reati fiscali.

In ordine a tali ultimi cespiti la ricorrente immagina un percorso che, in nome della maggiore convenienza per il fisco della proposta concordataria rispetto a quella liquidatoria, induca il P.M. a chiedere ed ottenere la revoca del sequestro –finalizzato appunto alla tutela degli interessi del Fisco rimasto impagato dalla ricorrente per poco meno di 6 milioni di euro-, consentendo così una liquidazione dei beni liberi da vincolo: i beni sarebbero comunque gravati da ipoteca ma il loro ricavato consentirebbe di soddisfare, se non in tutto almeno in parte, i creditori ipotecari, che sono anche creditori chirografari della ricorrente, determinando così una diminuzione del passivo chirografario.

I creditori, oltre che con il ricavato della liquidazione dei cespiti della società – anch'essi gravati da ipoteche- verrebbero soddisfatti grazie alla finanza esterna ed ai flussi di continuità generati fino a tutto il 2025 in una misura che il piano industriale ipotizza nelle misure seguenti:

anni 2022- 2023- 2024- 2025:

Fatturato: € 246.000,00- € 324.000,00- € 392.000,00- € 500.000,00

Costi: € 228.000,00- € 227.000,00- € 237.000,00- € 306.000,00

Flussi di cassa: € 14.000,00- € 73.000,00- € 116.000,00- € 146.000,00

Per un totale dei flussi di cassa attesi nel triennio di sviluppo della procedura di € 349.000,00.

I creditori sociali, in virtù dell'origine delle risorse impiegate, sono suddivisi in classi, e se ne prevede il pagamento con le seguenti modalità:

1) pagamento tramite flussi di cassa attesi dalla continuità aziendale stimata in € 349.000,00

a) pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili a partire dal 31/12/2023 al 31/12/2025;

b) pagamento integrale dei creditori privilegiati a partire dal 31/12/2023 al 31/12/2024;

2) pagamento tramite apporto di finanza esterna per € 616.000,00 da parte di Phonix Spa, con contestuale formazione di n. 3 Classi di creditori:

i) *CLASSE 1)* il pagamento parziale dei crediti erariali e contributivi, per una percentuale pari all'9,20% senza interessi a partire dal 31/12/2023;

ii) *CLASSE 2)* il pagamento parziale degli ulteriori crediti chirografari non bancari nella misura dell'8% senza interessi a partire dal 31/12/2023 al 31/12/2025;

iii) *CLASSE 3)* il pagamento parziale dei crediti verso banche non assistiti da ipoteche, in misura pari al 2,% senza interessi a partire dal 31/12/2023 al 31/12/2025.

oooo

Appare opportuno concentrarsi su alcuni aspetti del piano:

prima di tutto appare evidente la inverosimiglianza della previsione del piano nel momento in cui prevede la liquidazione di cespiti immobiliari sottoposti a vincolo di sequestro penale, nella eventualità in cui il vincolo potesse venire meno per iniziativa del P.M., evidentemente a seguito della omologa della proposta, visto che allo stato di tale iniziativa del P.M. non vi è traccia. Ebbene tale strada appare assolutamente impervia e condizionata ad un assenso ed ad una iniziativa del P.M., che agisce a tutela di interessi pubblicistici e non sempre coincidenti con quelli dei creditori al proprio soddisfacimento e della impresa alla sua sopravvivenza, che al momento del deposito della proposta appaiono del tutto improbabili e la cui prospettazione appare priva di alcun elemento di credibilità.

Essendo la stragrande parte del passivo riferita a debiti verso l'Erario la proposta prevede una ristrutturazione dei debiti verso lo Stato a mezzo del pagamento dei relativi crediti in via chirografaria e al 9,2%. Tale prospettazione presuppone una totale incapienza del patrimonio mobiliare generale, sui cui i crediti dell'Erario hanno privilegio speciale e una interlocuzione con gli Uffici al fine di stabilire il debito attuale verso il Fisco. A tale fine il debitore deve, in parallelo alla predisposizione del piano e della proposta, intraprendere il percorso della c.d. transazione fiscale di cui all'art 182-ter della legge fallimentare, e depositare, contestualmente al deposito di piano e proposta, la proposta di transazione fiscale trasmessa in pari data agli Uffici.

Di tutto cio', nel piano e nella proposta depositati il 20.6.22, peraltro ultimo giorno utile nel rispetto del termine assegnato e prorogato, non vi e' traccia.

Nemmeno vi e', al momento del deposito di piano e proposta, la relazione dell'attestatore che ai sensi dell'art. 182-ter l. fall. ( espressione del principio generale di cui all'art. 160 comma 2 l. fall.), attesti che i creditori privilegiati verranno pagati nei limiti della capienza del patrimonio su cui insiste il loro privilegio.

Infine il piano si regge su due affermazioni fondamentali: il versamento di finanza esterna da parte della Phonix s.p.a. e la produzione di flussi di cassa quali quelli sopra rappresentati.

Ebbene, per quanto riguarda la finanza posta a disposizione da Phonix s.p.a. ne' la ricorrente in sede di piano ne' soprattutto l'attestatore nella sua relazione svolgono alcuna considerazione e preliminare indagine sulla attendibilita' della offerta di Phonix s.p.a.: nulla viene allegato circa la patrimonializzazione, la solidita' e la solvibilita' della s.p.a., non se ne conoscono i bilanci ne' sono stati effettuati controlli. Nessuna garanzia e' stata prestata a fronte della promessa di versare 616mila euro, risorsa peraltro che unica consente il pagamento dell'Erario, fatta eccezione che per la promessa di versare, ad omologa avvenuta un assegno circolare di euro 40.000 gia' nelle mani del Commissario Giudiziale.

Per vero l'attestatore di limita ad avere esaminato i bilanci di esercizio della s.p.a. ma non allega sul punto alcuna informazione che indichi i limiti ed il contenuto di tale verifica e nemmeno allega i bilanci stessi.

Le, assenti, verifiche effettuate dall'attestatore circa la verosimiglianza dell'adempimento della s.p.a. alla propria promessa non consentono a che la attestazione sul punto possa essere considerata attendibile.

Se infatti la scelta circa la mera convenienza del piano appartiene ai creditori il controllo circa la regolarità e completezza della attestazione appartiene tutto al Tribunale, che deve controllare che la attestazione fornisca ai creditori un quadro informativo, indipendente e completo, di modo che il voto dei creditori sia il più possibile un voto consapevole.

La attestazione è poi definitivamente carente nel punto in cui conferma la attendibilità della previsione, nell'*an* e nel *quantum*, dei flussi di cassa della s.r.l. dalla omologa alla fine del 2025.

Infatti la attività della ricorrente consisterebbe nella effettuazione, su commissione della s.p.a., di lavorazione ed assemblaggio di prodotti della s.p.a., destinati alla grande distribuzione. Il lavoro della s.r.l., che deriva a cascata dagli ordinativi effettuati alla s.p.a., sarebbe assicurato dalla allegazione di tre documenti che, secondo la tesi della ricorrente, costituirebbero i contratti annuali tra la s.p.a. e Mediaworld, Amazon e Unieuro.

La lettura analitica di tali documenti però consente di rilevare che essi, privi di alcuna firma dell'acquirente, sono per vero per lo più condizioni generali di contratto fissate dal colosso della distribuzione, senza alcuna precisazione di ordinativi minimi, di prezzi, di tempi di consegna.

Sulla base di tali allegazioni documentali, pur nella comprensione del fatto che si tratta di mercato dominato da pattuizioni del genere, non si vede come si possa avere ottenuto, con ragionevole verosimiglianza, i dati che poi si sono tradotti nel fatturato e nei flussi rappresentati nel piano industriale.

Anche su questo punto la relazione dell'attestatore rimane generica e vaga, limitandosi a affermare di avere esaminato i contratti e di averne tratta la convinzione che la durata annuale non ha ragione, come e' sempre accaduto, di non essere prorogata. Nessuna analisi approfondita viene effettuata sul piano industriale e sulle argomentazioni poste alla base della indicazione dei flussi di cassa.

La attestazione manca di completezza, di profilo critico, contiene asserzioni generiche, non approfondisce i punti critici, lasciando intatti i dubbi e le perplessita' sulla attendibilita' delle asserzioni svolte in piano.

In conclusione, sia il mancato rispetto dell'art. 182 ter l. fall., gia' di per se' condizione ostativa alla ammissione della proposta che una attestazione quale quella descritta sulle uniche due entrate, finanza esterna e flussi di cassa, che consentono un limitato ristoro ai creditori, impediscono la ammissione della proposta concordataria.

PQM

Dichiara inammissibile la proposta concordataria depositata da Phonix s.r.l.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Ferrara il 13 luglio 2022

Il Presidente

( *dott. Stefano Giusberti* )